

Risposta n. 420/2023

OGGETTO: *Redditi di capitale distribuiti in costanza di partecipazione ad un FIA – Additional Amount – Articolo 44, comma 1, lettera g), Tuir e articolo 10-ter, comma 2, legge 23 marzo 1983, n. 77*

Con l'istanza di interpello specificata in oggetto, è stato esposto il seguente

QUESITO

L'*Istante* è la stabile organizzazione in Italia di un istituto bancario di diritto tedesco che offre un'ampia gamma di servizi finanziari a clienti privati e istituzionali attraverso le sue stabili organizzazioni in Europa.

Nell'ambito dei prodotti finanziari offerti alla clientela italiana, l'*Istante* distribuisce il fondo alternativo di investimento di *private equity* (di seguito il "FIA").

L'*Istante* rappresenta che il FIA è un organismo di investimento collettivo del risparmio di diritto lussemburghese, costituito nella forma giuridica di *special limited partnership* (di seguito "SLP") in cui si distinguono:

- i *Limited Partners (LPs)*, che non hanno poteri amministrativi, ma solo poteri patrimoniali in quanto partecipano alla distribuzione degli utili prodotti dalla *SLP* in proporzione al capitale sottoscritto, e sono assimilabili ai sottoscrittori di un fondo di investimento;

- il *General Partner (GP)*, che è responsabile della gestione della *SLP*, ed è assimilabile ad una SGR.

L'*Istante* specifica che il *GP* ha delegato la gestione del fondo ad una società di diritto lussemburghese che opera come gestore di fondi di investimento alternativi, ai sensi della Direttiva 2011/61/UE del Parlamento europeo e del Consiglio dell'8 giugno 2011 sui gestori di fondi di investimento alternativi (Direttiva AIFM), autorizzato e vigilato dalla autorità di vigilanza del settore finanziario lussemburghese ("*Commission de Surveillance du Secteur Financier -CSSF*").

L'*Istante* rappresenta che il meccanismo di partecipazione al FIA è equiparabile a quello di un fondo di investimento chiuso: il capitale del FIA viene sottoscritto dagli "*Original Limited Partners*" all'atto della costituzione e versato in base ai richiami effettuati dal *GP*. A specifiche date successive alla costituzione, il *GP* può consentire ad altri soggetti, gli "*Additional Limited Partners*" (di seguito "*LPs Aggiuntivi*"), la sottoscrizione del FIA.

L'articolo XIV dell'"*Amended and Restated Agreement of Limited Partnership*" (di seguito "Regolamento") del FIA dispone che il *GP* può chiedere a ciascun *LPs Aggiuntivo* di versare un "*Additional Amount*", pari all'interesse, determinato sulla base del tasso di interesse primario, maggiorato di una certa percentuale, calcolato

sull'ammontare che il medesimo *LPs Aggiuntivo* avrebbe dovuto versare per partecipare al FIA se fosse stato ammesso come *LP* alla data iniziale.

L'*Additional Amount* può essere distribuito dal *GP* ai *partners* preesistenti (di seguito "*LPs Preesistenti*") che hanno sottoscritto il FIA antecedentemente agli *LPs Aggiuntivi*, in proporzione ai conferimenti degli *LPs Preesistenti*.

Ciò premesso, *Istante* rileva che, in quanto soggetto distributore del FIA ed intermediario finanziario italiano che interviene nel pagamento dei proventi derivanti dall'investimento nel FIA, opera come sostituto d'imposta con riferimento ai redditi di capitale conseguiti dai *partner* fiscalmente residenti in Italia.

In particolare, *Istante* afferma di essere tenuto ad applicare la ritenuta del 26 per cento prevista dall'articolo 10-ter, comma 2, della legge 23 marzo 1983, n. 77, sui redditi di capitale distribuiti agli *LPs* e determinati sulla base di quanto indicato nelle comunicazioni, denominate "*Distribution Notice*", inviate dal FIA a ciascun *LP* in occasione di ogni distribuzione.

L'*Istante* precisa che nella *Distribution Notice* è indicato l'importo della distribuzione lorda, la natura dell'importo distribuito (distinguendo gli importi a titolo di provento e quelli a titolo di restituzione del capitale investito), le eventuali commissioni di gestione (*management fee*) e altri oneri dovuti dagli *LP* (dedotti dall'importo della distribuzione lorda), l'importo dell'*Additional Amount*.

Quest'ultimo importo è indicato con la dicitura "*Interest*" e la seguente descrizione "*Represents your share of the interest collected from Limited Partners admitted to the Partnership after your commitment to*" FIA.

L'*Istante* chiede di chiarire l'inquadramento dell'*Additional Amount* ai fini delle imposte sui redditi e della definizione dei conseguenti obblighi di sostituto d'imposta in qualità di distributore del FIA e intermediario che interviene nel pagamento dell'*Additional Amount* agli *LPs preesistenti*.

In particolare, l'*Istante*, richiamando preliminarmente la nozione di "redditi di capitale" di cui all'articolo 44, comma 1, lettera g), del Testo unico delle imposte sui redditi approvato con d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 (Tuir) e l'articolo 10-ter della legge n. 77 del 1983 sui redditi di capitale derivanti dall'investimento negli OICR, chiede se l'*Additional Amount* possa configurarsi come un provento distribuito «in costanza di partecipazione» al FIA, ai sensi del citato articolo 10-ter o se, invece, debba essere ricondotto ad un'altra categoria reddituale.

SOLUZIONE INTERPRETATIVA PROSPETTATA DAL CONTRIBUENTE

L'*Istante* ritiene che il pagamento dell'*Additional Amount* agli *LPs Preesistenti* sia connesso all'impiego di capitale che questi hanno effettuato nel FIA e, quindi, può essere equiparato ad un provento distribuito agli *LPs Preesistenti* in costanza della loro partecipazione al FIA. In tal senso, l'*Istante* richiama il Regolamento del FIA, dal quale traspare che l'*Additional Amount* è versato al FIA dagli *LPs Aggiuntivi*, quali soggetti che sottoscrivono il FIA in una data successiva agli *LP Preesistenti*, ed è determinato applicando il tasso di interesse primario maggiorato sulle somme che tali nuovi sottoscrittori avrebbero dovuto versare se avessero sottoscritto il FIA alla stessa data degli *LPs Preesistenti*. Il FIA, ricevuto questo importo dagli *LPs Aggiuntivi*, lo distribuisce agli *LPs Preesistenti*.

A parere dell'*Istante* la funzione dell'*Additional Amount* è sostanzialmente quella di riconoscere agli *LPs Preesistenti* una remunerazione per aver impegnato le proprie risorse finanziarie nel FIA per un arco temporale più lungo rispetto agli *LPs Aggiuntivi*, quantificata in misura pari agli interessi che dette risorse avrebbero presumibilmente prodotto se fossero state ordinariamente investite.

Di conseguenza, l'*Istante* ritiene, in qualità di distributore del FIA e di intermediario che interviene nel pagamento di detto reddito, di essere tenuto ad applicare la ritenuta del 26 per cento sugli *Additional Amount* corrisposti dal FIA agli *LPs Preesistenti* fiscalmente residenti in Italia, secondo le modalità previste dall'articolo 10-ter, comma 4, della legge n. 77 del 1983.

Il versamento della ritenuta dovrà essere effettuato entro il giorno 16 del mese successivo a quello di effettuazione utilizzando il codice tributo 1705.

PARERE DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE

Ai sensi dell'articolo 44, comma 1, lettera g), del Testo unico delle imposte sui redditi approvato con d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 (Tuir), costituiscono redditi di capitale «*i proventi derivanti dalla gestione, nell'interesse collettivo di pluralità di soggetti, di masse patrimoniali costituite con somme di denaro e beni affidati da terzi o provenienti dai relativi investimenti*».

Costituiscono, invece, ai sensi dell'articolo 67, comma 1, lettera c-ter), del Tuir, redditi diversi di natura finanziaria «*le plusvalenze [...] realizzate mediante cessione a titolo oneroso ovvero rimborso [...] di quote di partecipazione ad organismi d'investimento collettivo*», nonché quelli realizzati mediante il rimborso delle quote o

azioni, ancorché sottoscritte all'emissione o comunque non acquistate da terzi per effetto di cessione a titolo oneroso come stabilito dal comma 1-*quater* del medesimo articolo 67 del Tuir.

Per la determinazione dei redditi di natura finanziaria derivanti dalla partecipazione ad OICR, diversi da quelli immobiliari, si rinvia ai chiarimenti già forniti nei documenti di prassi (cfr. in particolare le circolari 4 giugno 2013, n. 19/E e 10 luglio 2014, n. 21/E).

La disciplina relativa alla tassazione dei redditi di capitale derivanti dalla partecipazione a OICR non immobiliari di diritto estero è contenuta nell'articolo 10-*ter* della legge 26 marzo 1983, n. 77.

In particolare, il comma 1 dispone che *«Sui proventi di cui all'articolo 44, comma 1, lettera g), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, derivanti dalla partecipazione a organismi di investimento collettivo in valori mobiliari di diritto estero conformi alla direttiva 2009/65/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 luglio 2009, istituiti negli Stati membri dell'Unione europea e negli Stati aderenti all'Accordo sullo spazio economico europeo che sono inclusi nella lista di cui al decreto emanato ai sensi dell'articolo 168-bis del medesimo testo unico e le cui quote o azioni sono collocate nel territorio dello Stato ai sensi dell'articolo 42 del testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, i soggetti residenti incaricati del pagamento dei proventi medesimi, del riacquisto o della negoziazione delle quote o azioni, operano una ritenuta del 20 [ora 26] per cento. La ritenuta si applica sui proventi distribuiti in costanza di partecipazione all'organismo*

di investimento e su quelli compresi nella differenza tra il valore di riscatto, di cessione o di liquidazione delle quote o azioni e il costo medio ponderato di sottoscrizione o di acquisto delle quote o azioni medesime. Il costo di acquisto deve essere documentato dal partecipante e, in mancanza della documentazione, il costo è documentato con una dichiarazione sostitutiva».

Il successivo comma 2 prevede che *«La ritenuta del 20 [ora 26] per cento è altresì applicata dai medesimi soggetti di cui al comma 1 sui proventi di cui all'articolo 44, comma 1, lettera g), del citato testo unico delle imposte sui redditi derivanti dalla partecipazione a organismi di investimento collettivo del risparmio (OICR) di diritto estero, diversi dagli OICR immobiliari, non conformi alla direttiva 2009/65/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 luglio 2009, e il cui gestore sia soggetto a forme di vigilanza nel Paese estero nel quale è istituito ai sensi della direttiva 2011/61/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'8 giugno 2011, istituiti negli Stati membri dell'Unione europea e negli Stati aderenti all'Accordo sullo spazio economico europeo che sono inclusi nella lista di cui al decreto emanato ai sensi dell'articolo 168-bis del medesimo testo unico delle imposte sui redditi e le cui quote o azioni sono collocate nel territorio dello Stato ai sensi dell'articolo 42 del testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58. La ritenuta si applica sui proventi distribuiti in costanza di partecipazione all'organismo di investimento e su quelli compresi nella differenza tra il valore di riscatto, di cessione o di liquidazione delle quote o azioni e il costo medio ponderato di sottoscrizione o di acquisto delle quote o azioni medesime. Il*

costo di acquisto deve essere documentato dal partecipante e, in mancanza della documentazione, il costo è documentato con una dichiarazione sostitutiva.

Il comma 6 del medesimo articolo 10-ter prevede, inoltre, che «I proventi di cui all'articolo 44, comma 1, lettera g), del testo unico delle imposte sui redditi, derivanti dalla partecipazione a organismi di investimento collettivo del risparmio di diritto estero, diversi dagli OICR immobiliari e da quelli di cui ai commi 1 e 2, concorrono a formare il reddito imponibile dei partecipanti, sia che vengano percepiti sotto forma di proventi distribuiti sia che vengano percepiti quale differenza tra il valore di riscatto, cessione o liquidazione delle quote o azioni e il costo medio ponderato di sottoscrizione o acquisto».

Il successivo comma 7 prevede che «Sui proventi di cui al comma 6 i soggetti indicati all'articolo 23 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, che intervengono nella loro riscossione operano una ritenuta del 20 [ora 26] per cento a titolo d'acconto delle imposte sui redditi».

Dunque, ai sensi dei commi 1 e 2 dell'articolo 10-ter della citata legge n. 77 del 1983 si applica la ritenuta del 26 per cento:

- sui proventi distribuiti in costanza di partecipazione all'organismo di investimento;
- sui proventi compresi nella differenza tra il valore di riscatto, di liquidazione o di cessione delle quote o azioni e il costo medio ponderato di sottoscrizione o acquisto delle quote o azioni medesime.

Inoltre, il costo di acquisto deve essere documentato dal partecipante e, in mancanza della documentazione, il costo è documentato con una dichiarazione sostitutiva.

La ritenuta alla fonte del 26 per cento è operata dai «*soggetti residenti incaricati del pagamento dei proventi medesimi, del riacquisto o della negoziazione delle quote o azioni*». Detta ritenuta è a titolo di acconto nei confronti di: imprenditori individuali se le partecipazioni sono relative all'impresa ai sensi dell'articolo 65 del Tuir, di società in nome collettivo, in accomandita semplice ed equiparate di cui all'articolo 5 del Tuir, di società ed enti di cui alle lettere *a)* e *b)* del comma 1 dell'articolo 73 Tuir e stabili organizzazioni italiane delle società e degli enti di cui alla lettera *d)* comma 1 del predetto articolo, mentre è a titolo di imposta nei confronti di tutti gli altri soggetti, compresi quelli esenti o esclusi dall'imposta sul reddito delle società (cfr. articolo 10-ter, comma 4, legge n. 77 del 1983).

Con riferimento al caso di specie, ai fini della qualificazione dell'*Additional Amount*, si rileva che l'articolo XIV del Regolamento del FIA prevede che il *GP* possa consentire l'ingresso di ulteriori *LPs*, in qualsiasi momento o prima della definitiva data di ammissione, e possa accettare impegni maggiori da parte di questi, in ogni caso negli stessi termini degli impegni di capitale dei *partners* iniziali.

È facoltà del *GP* richiedere a ciascun *LPs Aggiuntivo* il versamento di un *Additional Amount*, determinato applicando il tasso di interesse primario maggiorato (del 2 per cento o un importo inferiore determinato in conformità con le restrizioni legali, fiscali o regolamentari applicabili) sulle somme che tali nuovi sottoscrittori avrebbero

dovuto versare se avessero sottoscritto il FIA alla data di ammissione iniziale dei *LPs Preesistenti*.

Il medesimo articolo XIV specifica che, in ogni caso, l'*Additional Amount* non sarà considerato quale contributo al capitale del FIA né ridurrà l'impegno degli *LPs* e che detto importo deve essere distribuito agli *LPs Preesistenti* in proporzione ai conferimenti effettuati.

In sede di documentazione integrativa è stato confermato che l'*Additional Amount* non comporta alcun incremento della quota di partecipazione al FIA da parte degli *LPs Aggiuntivi*.

Dalla *Distribution Notice* prodotta dall'*Istante*, quale documento inviato agli *LPs* in occasione delle distribuzioni del FIA, si rileva che l'*Additional Amount* è indicato separatamente con la dicitura "*interest*" con la specifica, in nota, che trattasi della quota di pertinenza degli interessi raccolti dagli *LPs* ammessi al fondo dopo il proprio impegno al FIA (cfr. "*Represents your share of the interest collected from Limited Partners admitted to the Partnership after your commitment to (...)*").

Per le ragioni esposte e sulla base degli elementi informativi forniti in risposta alla richiesta di documentazione integrativa, l'*Additional Amount* distribuito agli *LPs Preesistenti* assume la funzione di riconoscere a questi ultimi una remunerazione per aver impiegato le proprie risorse finanziarie nel FIA per un arco temporale più lungo rispetto agli *LPs Aggiuntivi*. Come rappresentato, tale remunerazione è determinata applicando il tasso di interesse primario sulle somme che tali nuovi sottoscrittori avrebbero dovuto versare se avessero sottoscritto il FIA alla data di ammissione iniziale degli *LPs Preesistenti*.

In tal senso, l'*Additional Amount* è riconosciuto agli *LPs Preesistenti* in connessione all'impiego di capitale da questi effettuato nel FIA anteriormente agli *LPs Aggiuntivi*, nell'ambito del mandato conferito al gestore del FIA medesimo.

Ai fini fiscali, pertanto, l'*Additional Amount* rappresenta per gli *LPs Preesistenti* un provento riconducibile ai redditi di capitale di cui all'articolo 44, comma 1, lettera g), del Tuir, il cui trattamento fiscale è equiparabile ad un provento distribuito agli *LPs Preesistenti* «in costanza di partecipazione» al FIA.

Tenuto conto che il FIA è istituito in Lussemburgo e il suo gestore è soggetto a vigilanza ai sensi della Direttiva AIFM nel medesimo Paese, ai fini della tassazione dei predetti redditi, si applica l'articolo 10-ter, comma 2, della legge n. 77 del 1983.

Pertanto, la ritenuta alla fonte del 26 per cento sugli *Additional Amount* corrisposti dal FIA agli *LPs Preesistenti*, fiscalmente residenti in Italia, sarà operata dall'*Istante* secondo le modalità sopra illustrate di cui al comma 4 del citato articolo 10-ter, in quanto stabile organizzazione distributrice del FIA ed intermediario che interviene nel pagamento di tali redditi.

Il presente parere viene reso sulla base degli elementi e dei documenti presentati, assunti acriticamente così come illustrati nell'istanza di interpello, nel presupposto della loro veridicità e concreta attuazione del contenuto.

LA DIRETTRICE CENTRALE
(firmato digitalmente)